

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 163-bis)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BOSCO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 30 AGOSTO 1968

*(Già articolo 4 del disegno di legge n. 163: « Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari, nonché modifiche dei massimali retributivi per l'incremento dell'occupazione femminile », stralciato dal Senato nella seduta del 22 ottobre 1968)*

Modifiche dei massimali retributivi  
per l'incremento dell'occupazione femminile

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i massimali di retribuzione di cui al quarto comma dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, stabiliti per le aziende di cui alla tabella A) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, con esclusione delle aziende commerciali o artigiane, sono determinati in lire 2.700 giornaliera per i lavoratori di sesso maschile e in lire 2.000 per i lavoratori di sesso femminile.